

Sentenza: 6/5/2009, n.129

Materia: poteri di polizia amministrativa connessi alle competenze provinciali in materia di pubblici esercizi

Giudizio: conflitto di attribuzione tra Enti

Limiti violati: dedotti dalla ricorrente l'articolo 9, primo comma numeri 7, 16 e 20 del d.p.r. 31/8/1972 n.670 (Testo Unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige), l'articolo 3 comma 3 del d.p.r. 1/11/1973, n.686 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige concernente esercizi pubblici e spettacoli pubblici, l'articolo 3 comma 3 del d.p.r. del 19/11/1987, n.526 (Estensione alla Regione Trentino Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano della disposizioni del d.p.r. 616/1977)

Ricorrente: Provincia autonoma di Bolzano

Oggetto: decreto del Questore della Provincia di Bolzano del 24 aprile 2008, n.11 di sospensione temporanea della licenza di esercizio del Bar Caffè Teatro sito in Bolzano

Esito: non fondatezza del ricorso

Estensore nota: Ilaria Cirelli

La Provincia autonoma di Bolzano propone, in relazione al decreto di sospensione della licenza di esercizio del Bar Caffè Teatro emesso dal Questore, conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato per violazione di alcune norme dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige, delle norme di attuazione dello stesso in materia di esercizi pubblici nonché della norma che estende alla Regione Trentino Alto Adige e alle sue Province autonome le disposizioni del d.p.r. 616/1977.

Secondo la prospettazione della stessa Provincia, a seguito del verificarsi, all'interno e all'esterno del locale citato, di episodi di turbativa dell'ordine pubblico con la presenza di numerosi avventori palesemente alterati dall'abuso di bevande alcoliche, si è reso necessario l'intervento della Polizia di Stato e la successiva adozione del provvedimento di sospensione, al fine di scongiurare il ripetersi di analoghe situazioni suscettibili di turbare l'ordine pubblico e la sicurezza.

Secondo la tesi della ricorrente, le citate disposizioni statutarie attribuiscono al presidente della Provincia, nelle materie di competenza di quest'ultima, tra cui quella relativa alla gestione dei pubblici esercizi, le funzioni di pubblica sicurezza connesse alle materie di competenza, qualificando in via meramente residuale i poteri spettanti in tale ambito agli organi statali ogni volta in cui non sia possibile individuare con certezza una netta separazione tra i compiti di polizia amministrativa locale e gli interventi a tutela della pubblica sicurezza,

come peraltro si verifica anche nel caso di specie. Il decreto del questore avrebbe pertanto invaso le prerogative della Provincia.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri non svolge attività difensiva in proposito.

La Corte Costituzionale giudica infondato il ricorso e, richiamando le precedenti pronunce in materia, ribadisce il principio per cui la Provincia non è titolare di poteri in materia di ordine pubblico e sicurezza, riservati allo Stato, spettando invece alle Regioni (e quindi alle Province autonome) nelle materie di loro competenza, i compiti di polizia amministrativa e gli interventi diretti ad evitare pregiudizi a cose e persone nello svolgimento delle attività inerenti tali materie, senza tuttavia che siano coinvolti beni od interessi specificamente tutelati in funzione dell'ordine e della sicurezza pubblica.

L'atto impugnato, argomenta la Corte, è del tutto estraneo alle finalità che contraddistinguono la disciplina degli esercizi pubblici in quanto non diretto a sanzionare la condotta del gestore del locale per aver consentito la presenza di soggetti potenzialmente pericolosi, ma al contrario, volto ad impedire il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale e quindi esclusivamente finalizzato alla tutela della sicurezza dei cittadini. Esso non è pertanto riconducibile ai poteri di polizia attribuiti al Presidente della Provincia ma costituisce legittimo esercizio delle funzioni di ordine pubblico riservate allo Stato.